

La Corte di Cassazione Sez. IV Penale, con sentenza n. 43459 del 14/10/2014, ha affermato che il datore di lavoro è responsabile penalmente dell'infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori, lasciate da precedenti società presenti nell'appalto e non rimosse.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la responsabilità colposa del datore di lavoro discende dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni dell'attrezzatura e di averne consentito l'impiego nell'azienda anziché eliminarlo; l'infortunio che ne è derivato non è circostanza imprevedibile, in quanto si è accertato che i dipendenti potessero farne uso, anche solo in via occasionale.

Il fatto che l'operaio infortunatosi avesse usato una qualunque scala esistente a portata di mano senza averne cercata un'altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, può rappresentare una condotta imprudente (che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), ma non integra un comportamento anomalo o imprevedibile o avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell'azienda.

Sent. Cassazione Sez. IV Penale n. 43459 del 14/10/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)